

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Centrale Risorse Strumentali

**CENTRALE ACQUISTI**

**ALLEGATO 6 al Disciplinare di Gara**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, del  
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all'affidamento della «Fornitura di  
prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di  
grande rilievo ICT».**

**Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma**

**tel. +390659054280 - fax +390659054240**

**C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

## **CONTRATTO**

**per l'affidamento della «Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT»**

**C.I.G. n. ....**

**tra**

**L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

**e**

**[...]** (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.

### **Premesso che**

- a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. .... del ..... 2013, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha avviato una procedura aperta ai sensi dell'art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, governata dal criterio del prezzo più basso, e volta all'individuazione di un operatore economico terzo che provveda in favore dell'Istituto, alla «Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT» (da qui in poi, la "**Fornitura**"), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e

prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b)** il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.C.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it)) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;
- c)** gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it);
- d)** a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso il prezzo più basso in sede di Asta Elettronica previa verifica della regolarità contributiva dell'Operatore Economico di cui al D.U.R.C. [...] del [...];
- e)** l'Appaltatore ha dichiarato ed asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f)** l'Istituto ha proceduto alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti sulla capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g)** a mezzo di fidejussione [*bancaria*] [*assicurativa*] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h)** ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- i)** è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto, di cui all'art. 11, comma 10° del D.Lgs. 163/06;
- j)** con il presente contratto (di seguito il "**Contratto**"), le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la Fornitura oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## **convengono e stipulano quanto segue**

### **Art. 1 (Definizioni)**

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- **«Affidatario»**, **«Aggiudicatario»** o **«Appaltatore»**: il soggetto cui è affidata la Fornitura (come di seguito definita) oggetto di gara;
- **«Appalto»**: la «Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT», così come meglio descritta nel capitolato tecnico all. sub "A" al presente Contratto;
- **«Bando di Gara»**: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, del predetto Decreto, nonché ai sensi dell'art. 70, commi 8° e 9°, del predetto Decreto con conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte di cui allo stesso articolo 70, comma 2°;
- **«Capitolato Tecnico»**: il documento, allegato sub "A" al presente Contratto, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- **«Codice»**: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- **«Contratto»**: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'affidamento della procedura in oggetto;
- **«DCRS»**: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipula il Contratto;
- **«Direttore dell'Esecuzione»**: l'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- **«Disciplinare di gara»**: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto;

- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente Contratto;
- «**Firma Digitale**»: il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed esecuzione;
- «**Fornitura**»: la "fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT", come dettagliatamente descritta nel presente Contratto e nei relativi allegati;
- «**Offerente**», «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Regolamento**»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 contenente il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*»;
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente dell'Istituto cui competono la vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

- «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**»: l'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il presente Contratto all'operatore economico individuato mediante la presente procedura.

## **Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - **Allegato "A"**: Capitolato Tecnico;
  - **Allegato "B"**: Offerta Economica dell'Appaltatore;
  - **Allegato "C"**: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di procedura;
  - **Allegato "D"**: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono sottoscritti in modalità elettronica, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

## **Art. 3 (Oggetto del Contratto)**

1. Oggetto dell'Appalto è la fornitura dei prodotti di seguito elencati:
  - a. Oggetto del presente contratto è la "Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT" dell'Istituto, da eseguirsi alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente contratto e nell' Allegato *sub A*.
  - b. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità di erogazione e dei livelli di servizio indicati nell' Allegato A da parte delle seguenti figure professionali, nel numero massimo di giorni/persona sotto specificati:

<b>Figure Professionali</b>	<b>GG/PP</b>
<i>Monitore senior</i>	2.940
<i>Monitore</i>	2.520
<i>Monitore junior</i>	2.940
<i>Totale</i>	8.400

- c. L'esecuzione contrattuale avverrà in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Istituto, in ragione degli specifici contratti di cui si renda necessario il monitoraggio ai sensi della vigente normativa.
- d. In particolare, l'impegno relativo alle attività sarà ripartito nei tre anni di vigenza contrattuale in base alle esigenze individuate nel Piano Generale delle Attività e nei Piani Periodici delle Attività.
- e. Il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Istituto qualora, in ragione delle future manifestazioni di fabbisogno e delle valutazioni proprie dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito AGID), l'appalto dovesse trovare esecuzione secondo quantità ridotte rispetto a quelle poste a base di procedura.

#### **Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)**

1. Il presente Contratto avrà la durata di **36 (trentasei) mesi**, naturali e consecutivi, decorrenti dal GG/MMMM/AAAA.
2. Le attività dovranno essere avviate previa formalizzazione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 17.

#### **Art. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)**

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, i vincoli e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione, secondo le previsioni di cui al Capitolato Tecnico.
3. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'INPS di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 6 (Referente contrattuale e referente dell'Amministrazione)**

1. L'Appaltatore si impegna a nominare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di decorrenza, il "Referente contrattuale" e a darne comunicazione all'Amministrazione.
2. Il referente contrattuale appartiene al profilo professionale di Monitore Senior.

3. L'Istituto, a sua volta, indicherà, entro la stessa data, il referente per le attività di monitoraggio che fungerà da interfaccia verso l'Appaltatore e ne darà comunicazione all'Appaltatore.

#### **Art. 7 (Direttore dell'Esecuzione)**

1. Il Direttore dell'Esecuzione è il Dott. [...].
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L'Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente previste tra le competenze del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

#### **Art. 8 (Composizione dei gruppi di lavoro)**

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nell'Allegato A.
2. In relazione a quanto sopra stabilito, l'Appaltatore riconosce all'Istituto la facoltà di richiedere la sostituzione di eventuali figure professionali che risultino in possesso di preparazione non conforme ai requisiti professionali richiesti nell' Allegato C, e comunque non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Istituto di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comportano alcun onere per l'Istituto medesimo.
3. Per ogni eventuale avvicendamento di personale la proposta di sostituzione, unitamente ai curricula delle persone interessate, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Istituto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricusazione, ovvero contestualmente alla propria comunicazione, e dovrà prevedere che il sostituto sia in possesso dei requisiti previsti per i profili professionali nell'Allegato A.



4. La proposta di sostituzione sarà approvata dall'Amministrazione entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Qualora non fosse accettata, una nuova proposta dovrà essere presentata entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi ed approvata con le stesse modalità di cui sopra.
5. Per ogni eventuale avvicendamento di personale, l'Appaltatore è tenuto a prevedere un periodo di affiancamento di 15 (quindici) giorni lavorativi. Durante il periodo di affiancamento l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere alcun corrispettivo per le risorse da affiancare a quelle da sostituire.

### **Art. 9 (Corrispettivi ed oneri fiscali)**

1. Il corrispettivo del presente Contratto è pari all'importo massimo di €. [...],[...] (Euro [...]/00), IVA esclusa.
2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Fornitura comprensiva di quanto descritto all'allegato A, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente la Fornitura affidata.
3. Il corrispettivo è ripartito secondo le figure professionali sotto specificate e le relative tariffe GG/pp:

<b>Figure Professionali</b>	<b>GG/pp contrattuali</b>	<b>Importo GG/pp</b>	<b>Importo Totale Max.</b>
<i>Monitore senior</i>	2.940	€.	€.
<i>Monitore</i>	2.520	€.	€.
<i>Monitore junior</i>	2.940	€.	€.
<b>Totale</b>	<b>8.400</b>		<b>€.</b>

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e resterà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.
5. I prezzi offerti hanno natura fissa e immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/06.

### **Art. 10 (Fatturazione e pagamento)**

1. La fatturazione della Fornitura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di approvazione dello Stato Avanzamento Lavori, prodotto con cadenza trimestrale, secondo gli effettivi GG/PP erogati.
2. La fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.
3. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla verifica del rispetto dei livelli di servizio.
4. La fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore.
5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.
6. Il pagamento della fattura avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento della fattura fino a 60 (sessanta) giorni.
7. Il pagamento della fattura è subordinato:
  - a. alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore/i, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
  - b. alla verifica di regolarità dell'Appaltatore/i ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
  - c. all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
8. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
9. Ove corredata dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento della fattura presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

10. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
11. In riferimento ai commi 12° e 13° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
12. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
13. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
14. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un Raggruppamento di imprese, la fattura delle società componenti il R.T.I. dovrà essere consegnata a cura della società mandataria.
15. L'Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell'Istituto.

#### **Art. 11 (Penalità)**

1. Le penali previste per inadempienze dell'Appaltatore durante lo svolgimento del contratto sono quelle descritte nell'Allegato A.
2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché - in caso di molteplicità e/o reiterazione e/o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 cod.civ. l'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 17 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
4. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nel presente contratto.

### **Art. 12 (Obblighi di riservatezza)**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si applica anche a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura.
3. L'Appaltatore garantisce la massima sicurezza e la salvaguardia dei dati elaborati nonché delle informazioni e dei documenti acquisiti.
4. In particolare garantisce che essi non vengano illegittimamente e/o erroneamente raccolti, divulgati, alterati, danneggiati o distrutti.
5. A tal fine dovrà a sue spese adottare tutte le misure necessarie od anche semplicemente opportune al fine di proteggere e salvaguardare non solo le informazioni ed i dati elaborati e/o archiviati, ma anche i supporti cartacei e magnetici utilizzati e prodotti.
6. La responsabilità dell'Appaltatore è estesa oltre che, ovviamente, al fatto dei propri dipendenti ed incaricati, anche a quanto possa essere imputato al fatto di terzi, al caso fortuito ed alla forza maggiore. A quest'ultimo proposito l'Appaltatore garantisce che le misure di salvaguardia adottate saranno comunque adeguate e sufficienti.

### **Art. 13 (Subappalto)**

1. In conformità a quanto previsto negli Allegati A (capitolato Tecnico) e C (Disciplinare di gara) è ammesso il ricorso al subappalto.

### **Art. 14 (Risoluzione del contratto)**

1. Ferma restando l'applicazione delle penali previste al precedente art. 11, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Istituto darà comunicazione all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva.
2. Analoga facoltà di risoluzione si riserva, altresì, l'Istituto nell'ipotesi di sostituzione delle risorse indicate nell'elenco nominativo presentato, in sede di offerta, da parte della Società, salvo causa di forza maggiore, come dettagliatamente contemplato dall' Allegato A, cui si rinvia.
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Istituto, senza bisogno di messa mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito

cauzionale di cui all'art. 19 - salva la risarcibilità del danno ulteriore - ed alla esecuzione in danno del servizio. L'Istituto si riserva, in ogni caso, l'azione di risarcimento di ogni maggior danno, nonché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 15 (Ulteriori obbligazioni dell'Appaltatore)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore:

- d. le spese di viaggio e di trasferta all'interno del territorio del comune di Roma, del titolare o dei suoi rappresentanti e di tutto il personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio;
- e. tutti gli adempimenti e spese nei confronti delle Autorità amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere (ASL, ecc.);
- f. tutte le spese per le eventuali consulenze fornite, su prescrizione dell'Istituto dai tecnici degli Enti suddetti.

#### **Art. 16 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)**

- 1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
- 2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
- 3. Ai sensi dell'art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all'art. 305 del regolamento stesso.
- 4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l'Istituto ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
- 5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 37.

#### **Art. 17 (Verbale di avvio dell'esecuzione)**

- 2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente, conformemente alla natura della prestazione:

- a. l'indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui l'Appaltatore svolge le Attività;
  - b. la descrizione dei mezzi e degli strumenti, ove previsti dalla legge di gara, messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore per l'esecuzione delle Attività;
  - c. la dichiarazione che le aree e gli ambienti nei quali devono eseguirsi le attività o sono liberi da persone o da cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
  4. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
  5. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
  - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 10;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
  - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
  - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
  - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
  - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
  - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
  - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
  - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
  - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

**Art. 20 (Lavoro e sicurezza)**

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.



3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il subappaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare, in apposito documento, gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell'avvio dell'esecuzione l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui all'art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C..
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, l'Istituto provvede ai sensi dell'art. 47, comma 4°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrisondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 47.
11. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e

garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

12. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro [...], in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.
15. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per i lavori, servizi e forniture n. 3/08, le Parti dichiarano che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto la fornitura di licenze e il relativo servizio di SnS non contempla attività da eseguirsi nell'ambito di locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.

**Art. 21 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)**

1. Qualora l'Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, l'Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell'Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull'importo progressivo netto delle prestazioni la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

3. Sarà facoltà dell'Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del Regolamento.

**Art. 22 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore)**

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Istituto può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall'Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.

### **Art. 23 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)**

1. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto è individuato il Dott. [...] in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita in modalità telematica, mediante posta elettronica certificata e firmata digitalmente, ovvero inviata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:

#### **per l'Appaltatore**

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

*e-mail* [...]

#### **per l'Istituto**

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n., 21, 00144 - Roma

Alla c.a. del Dott. [...], Fax 06 59.05.42.40

*e-mail* [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata ricezione dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

### **Art. 24 (Spese)**

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

### **Art. 25 (Foro competente)**

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

### **Art. 26 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione della Fornitura, si precisa che:
  - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Responsabile del trattamento è la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici nella persona del Dott. [...];
  - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione della Fornitura potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato D del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione della Fornitura, mediante una nuova e formale designazione.

#### **Art. 27 (Varie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

L'Appaltatore



L'Istituto



Il sottoscritto [...], in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nel su esteso

contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), Art. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), Art. 6 (Referente contrattuale e referente dell'Amministrazione), Art. 7 (Direttore dell'Esecuzione), Art. 8 (Composizione dei gruppi di lavoro), Art. 9 (Corrispettivi ed oneri fiscali), Art. 10 (Fatturazione e pagamento), Art. 11 (Penalità), Art. 12 (Obblighi di riservatezza), Art. 13 (Subappalto) Art. 14 (Risoluzione del contratto), Art. 15 (ulteriori obbligazioni dell'Appaltatore), Art. 16 (Avvio dell'esecuzione del contratto), Art. 17 (Verbale di avvio dell'esecuzione), Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 20 (Lavoro e Sicurezza), Art. 21 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 22 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 23 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 24 (Spese), Art. 25 (Foro competente), Art. 26 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 27 (Varie).

Roma,

L'Appaltatore

